

COMUNE DI
FIUMICELLO VILLA VICENTINA



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA ESERCITATI
CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E VEICOLI
A TRAZIONE ANIMALE**

Approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 - FINALITÀ	4
ART.2 - COMMISSIONE CONSULTIVA	4
ART.3 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.....	5
CAPO II - NUMERO, TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI AD OGNI SINGOLO SERVIZIO	5
ART.4 - NUMERO DEI VEICOLI	5
ART.5 - TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI	6
ART.6 - TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	6
ART. 7 - AUTOAMBULANZE	6
ART. 8 - CONTROLLO DEI VEICOLI	7
CAPO III - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	7
ART. 9 - POSTEGGIO DI STAZIONAMENTO TAXI	7
ART. 10 - STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE	8
ART. 11 - RICHIESTA DEL SERVIZIO TAXI	8
ART. 12 - TURNI ED ORARI DEL SERVIZIO TAXI	8
ART. 13 - TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	8
ART. 14 - SERVIZI AD ITINERARI FISSI	9
ART. 15 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.	9
ART. 16 - OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE DEL SERVIZIO TAXI.	10
ART. 17 - OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE	10
ART. 18 - DIRITTI DEI CONDUCENTI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE	11
ART. 19 - DIVIETI PER I CONDUCENTI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	11
ART. 20 - DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO TAXI	12
ART. 21 - DIVIETI SPECIFICI PER L'ESERCENTE IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	12
ART. 22 - AVARIA DEL VEICOLO.....	12
ART. 23 - MEZZI DI SCORTA	12
CAPO IV - TARIFFE PER IL SERVIZIO TAXI E N.C.C.....	13
ART. 24 - TARIFFE	13
ART. 25 - COMPONENTI DELLA TARIFFA TAXI	13
ART. 26 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI	14
ART. 27 – TASSE E CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	15
CAPO V - REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DELLA AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.....	15
ART. 28 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 29 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI	16
ART. 30 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	17
ART. 31 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO	17
ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	18
ART. 33 - ESAME DELLE DOMANDE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	18
ART. 34 - VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI	19
ART. 35 - INIZIO DEL SERVIZIO	19
ART. 36 - FIGURE GIURIDICHE - CONFERIMENTO	19
ART. 37 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA PER ATTO TRA VIVI	20
ART. 38 - TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE	20
ART. 39 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA DEI TITOLARI LICENZA TAXI.....	21

ART. 40 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.....	21
ART. 41 - FERIE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	22
CAPO VI - ILLECITI E SANZIONI	22
ART. 42 – SANZIONI	22
ART. 43 - DIFFIDA.....	22
ART. 44 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE	23
ART. 45 – SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO	23
ART. 46 - DECADENZA DELLA LICENZA E DELL’AUTORIZZAZIONE	23
ART. 47 - REVOCA DELLA LICENZA O DELL’AUTORIZZAZIONE	24
CAPO VII - NORME FINALI.....	24
ART. 48 – ENTRATA IN VIGORE	24
ALLEGATO A.....	25
<u>Allegato B</u>	26
ALLEGATO C.....	27

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, di seguito denominati rispettivamente taxi e n.c.c. intesi quali autoservizi pubblici non di linea esercitati con veicoli (*autovetture, motocarrozze, veicoli a trazione animale*).
2. Il presente Regolamento stabilisce in particolare:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la fissazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
 - e) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione/licenza, nel caso di decadenza di precedente licenza o autorizzazione.

Art.2 - Commissione consultiva

1. E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea con veicoli, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione esprime parere sugli argomenti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente regolamento.
3. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta Comunale ed è composta da:
 - a) il Sindaco o l'Assessore delegato in materia, in qualità di Presidente;
 - b) un dipendente comunale;
 - c) n.1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio taxi;
 - d) n.1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale degli esercenti il servizio di noleggio con conducente;
 - e) n.1 rappresentante designato da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - f) n.1 rappresentante delle associazioni degli utenti.
4. Il provvedimento di costituzione può prevedere la nomina di un sostituto per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 3.
5. Per i componenti designati dall'esterno la durata in carica è quinquennale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
7. In caso di mancata designazione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune o di rifiuto espresso di designazione la Giunta comunale procede ugualmente alla costituzione della commissione con i componenti designati. E' fatta salva la successiva integrazione dei componenti della Commissione secondo la composizione prevista dal comma 3.
8. L'incarico è onorifico e non è previsto alcun gettone di presenza né spetta alcun rimborso a qualsiasi titolo.

9. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a se i poteri e le funzioni della Commissione stessa sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

Art.3 - Modalità di funzionamento

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso inviato almeno tre giorni prima e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Gli argomenti sono inseriti all'ordine del giorno d'ufficio e/o su richiesta dei componenti.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
4. E' causa di decadenza dalla qualità di componente della Commissione l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della medesima.
5. I verbali delle sedute sono approvati nel corso della seduta successiva alla quale si riferiscono;
6. Qualora i componenti della Commissione cessino dalla carica per dimissioni, decadenza o altra causa sono sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina

CAPO II - NUMERO, TIPO E DOTAZIONI DEI VEICOLI AD OGNI SINGOLO SERVIZIO

Art.4 - Numero dei veicoli

1. Nel territorio comunale di Fiumicello Villa Vicentina:
 - a) le autovetture da adibire al servizio taxi sono in numero di 0 (zero);
 - b) le motocarrozette da adibire al servizio taxi sono in numero di 0 (zero);
 - c) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio taxi sono in numero di 0 (zero);
 - d) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 5 (cinque), di cui 1 (una) attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
 - e) le motocarrozette da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 0 (zero) ;
 - f) i veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 0 (zero).
2. Il numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio è modificato con deliberazione del Consiglio comunale previo parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione di cui all'art.2.
3. La Giunta comunale in sede di approvazione del bando per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per i servizi non di linea, previo parere della commissione consultiva di cui all'art.2, potrà stabilire il numero di autorizzazioni temporanee della durata non superiore a 59 giorni da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.7 della L.R. 27/1996, per fronteggiare particolari eventi

straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda, rilasciabili, in numero proporzionato e alle esigenze dell'utenza. Tali autorizzazioni non sono cedibili e cessano allo scadere del termine prefissato.

Art.5 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio taxi

1. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere collaudati secondo le vigenti norme statali ed essere riconosciuti idonei dal Comando di Polizia Comunale prima dell'inizio del servizio.
2. Devono essere dotati di tassametro secondo quanto previsto dall'art. 26 del presente regolamento e portare sul tetto, se autovetture, o in altra parte ben visibile un contrassegno luminoso con la scritta taxi che deve essere acceso quando il mezzo è libero e spento quando è occupato.
3. La colorazione esterna delle autovetture immatricolate per la prima volta deve essere bianca, così come individuata dal decreto 19.11.1992 del Ministero dei Trasporti. Le autovetture di nuova immatricolazione dovranno essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti così come individuati dalle vigenti normative.
4. Sul lato posteriore destro dei veicoli è applicata una targhetta con lo stemma comunale, la scritta COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA -TAXI - SERVIZIO PUBBLICO e il numero d'ordine assegnato con la licenza, come da modello di cui all'ALLEGATO A al presente regolamento.
5. La targhetta di cui al comma 4 deve essere piombata, a cura del Comando di Polizia Comunale.
6. All'interno dei veicoli devono essere collocati in modo sempre visibile le tariffe fornite dal Comune, il numero assegnato con la licenza e l'adesivo riportante il divieto di fumare.

Art.6 - Tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente.

1. Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile ed esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta NOLEGGIO nonché una targa posteriore recante la dicitura COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA, lo stemma del Comune, la scritta N.C.C. e il numero assegnato all'autorizzazione nonché applicare ben visibile un adesivo riportante il divieto di fumare. I contrassegni e le targhe devono essere conformi ai modelli di cui all'ALLEGATO B al presente regolamento.

Art. 7 - Autoambulanze

1. Il servizio di noleggio con conducente istituito nel territorio di questo Comune può essere svolto con l'impiego di autoveicoli speciali del tipo "autoambulanze" omologati in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 – nuovo codice della strada e successive modificazioni, quando gli stessi vengono utilizzati per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e previo rilascio dell'autorizzazione comunale.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di n.c.c. di cui al comma precedente, non sono soggette a limitazioni numeriche e sono rilasciate previa richiesta da parte di enti pubblici, imprese o altre collettività. Tali autorizzazioni non sono trasferibili ad altri soggetti in ottemperanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 – nuovo codice della

strada e successive modificazioni, e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 01/09/2009 n.137 - art.2, commi 2 e 3.

3. Le autorizzazioni di N.C.C. per autoambulanze per uso di terzi, vengono rilasciate a seguito di apposita istanza del richiedente, senza necessità di pubblico concorso, ma a seguito di opportuna istruttoria da parte del competente ufficio comunale, tesa a verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività di N.C.C. e previo parere della Commissione comunale di cui all'art. 2 del presente regolamento
4. Gli uffici competenti sono tenuti a verificare, tramite l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti.
5. L'autorizzazione per il servizio di n.c.c. con autoambulanza è rilasciata in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Art. 8 - Controllo dei veicoli .

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Ministero dei Trasporti e della navigazione, i veicoli da adibire al servizio taxi ed i veicoli da destinare al servizio di n.c.c. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, al controllo da parte del competente ufficio comunale onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento. Il competente ufficio comunale si avvale della Polizia locale per l'esercizio del controllo.

CAPO III - MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 9 - Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento dei veicoli in servizio taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree all'uopo predisposte. Dette aree vengono individuate dall'Amministrazione comunale.
2. I tassisti debbono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente dall'ordine sopraddetto. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.
3. E' facoltà dell'Amministrazione comunale interdire l'uso di dette aree quando lo ritenga necessario, nonché disporre l'eventuale spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico.
4. I veicoli destinati al servizio taxi possono altresì sostare, senza intralciare la viabilità, in prossimità di teatri o di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo nello spazio assegnato dagli agenti municipali.
5. Le aree di stazionamento devono essere facilmente identificabili dall'utente; a tale scopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Area adibita al servizio taxi, sosta riservata alle sole vetture munite di licenza".

Art. 10 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di n.c.c. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utente.
2. L'Amministrazione comunale individua le aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente qualora nel Comune non sia esercito il servizio taxi.
3. La rimessa deve essere situata esclusivamente nel territorio comunale.

Art. 11 - Richiesta del servizio taxi

1. Per il servizio taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno del territorio comunale e la richiesta dell'utente può essere avanzata:
 - a) direttamente presso le aree pubbliche di stazionamento;
 - b) in via telefonica al numero indicato dal cartello posto nell'area di stazionamento taxi;
 - c) a mezzo di servizio centralizzato di radio telefono cui sono collegate le autovetture adibite al servizio. Il servizio centralizzato deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato;
 - d) chiamando il taxi per strada salvo quanto stabilito dal successivo art.20, comma 1, lett.l).
 - e) mediante l'utilizzo di un'applicazione digitale tramite dispositivo mobile, quali, applicazioni web che utilizzino piattaforme tecnologiche aperte per l'interconnessione tra utenti del servizio e titolari di licenza.
2. E' garantita ai tassisti la libertà di concordare l'utilizzo di tutti i canali ritenuti opportuni al fine di acquisire le corse.

Art. 12 - Turni ed orari del servizio taxi

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato, sentita la Commissione, può regolare con proprio provvedimento il servizio taxi con turni ed orari prevedendo l'obbligatorietà della presenza durante la stagione estiva di tutte le unità autorizzate. Possono essere previste anche turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie.
2. Spetta alla Polizia Locale il controllo sulla rispondenza dei turni e degli orari di servizio alle esigenze dell'utenza, nonché sull'organizzazione del servizio stesso.

Art. 13 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. I titolari di licenza di taxi e di n.c.c. attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità previsti dal comma 1, lett.a) e lettera d) dell'art.4 hanno l'obbligo di utilizzare veicoli idonei anche al trasporto di carrozzine per i disabili, nonché assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.

2. Il trasporto delle carrozzine per i disabili sulle autovetture a ciò predisposte è gratuito.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n.503.

Art. 14 - Servizi ad itinerari fissi.

1. In conformità a quanto disposto dai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 - nuovo Codice della Strada - con gli autoveicoli adibiti al servizio taxi è vietato esercitare servizi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea.
2. L'amministrazione comunale può stabilire, con riferimento al decreto legge n. 223/2006, come convertito dalla Legge 5 agosto 2006 n.248, art.6, comma f), tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti su tratte a rilevanza pubblica e sociale, turistica e business (*aeroporti, ospedali, fiere e luoghi di convegni, ecc.*) e/o con orari predefiniti in caso di temporanee sostituzioni o integrazioni ai servizi di linea.

Art. 15 - Obblighi dei conducenti.

1. I conducenti dei veicoli in servizio taxi e n.c.c. hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il mezzo;
 - d) entrare con i veicoli su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione alle norme del Codice della strada.
 - e) applicare sul veicolo il contrassegno distintivi di riconoscimento
 - f) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza, ecc.);
 - g) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione, la licenza o l'autorizzazione comunale o la copia delle stesse se conseguite in via telematica tramite il portale SUAP. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari della forza pubblica, debbono essere tenuti aggiornati.
 - h) avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona;
 - i) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Comunale;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti.
 - m) comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica di residenza.

- n) comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- o) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla polizia locale, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
- p) comunicare la sospensione del servizio per ferie agli uffici comunali competenti;
- q) rilasciare la ricevuta su richiesta dell'utente.

Art. 16 - Obblighi specifici per l'esercente del servizio taxi.

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 15, l'esercente il servizio taxi ha l'obbligo di
 - a) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi in ambito comunale, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, oppure questi ultimi siano già impegnati o si trovino in procinto di terminare il servizio;
 - b) prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale, per qualunque destinazione e, previo consenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale;
 - c) avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile;
 - d) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - e) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune dando dei medesimi comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
 - f) rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;
 - g) effettuare la corsa richiesta rispettando l'ordine di arrivo presso il punto di stazionamento. E' possibile uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto qualora, nel caso di chiamata al numero telefonico del taxi indicato nel cartello posto nel punto di stazionamento, lo stesso sia già impegnato in altro trasporto o non possa raggiungere tempestivamente il punto di stazionamento, in tal caso il taxista dovrà estendere la richiesta agli altri colleghi, rispettando l'ordine di turnazione, ovvero in caso di un solo taxi indirizzare gli utenti ai titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina.

Art. 17 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente

1. Oltre agli obblighi di cui all'articolo 15, l'esercente il servizio n.c.c. ha l'obbligo di:
 - a) ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse;

- b) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (*luogo ed ora convenuti*) salvo cause di forza maggiore;
- c) comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, ai fini dell'annotazione sul relativo titolo autorizzativo
- d) riportare il veicolo nella rimessa, non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Art. 18 - Diritti dei conducenti taxi e noleggio con conducente

1. I conducenti taxi e n.c.c. durante l'espletamento del servizio hanno il diritto di richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito.
2. In particolare il conducente di taxi ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
 - b) rifiutare, altresì la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) ottenere in caso di attesa, richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento.

Art. 19 - Divieti per i conducenti di taxi e di noleggio con conducente

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico di taxi e n.c.c. di:
 - a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio tranne nei casi in cui sia richiesto dai passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o mangiare durante la corsa;
 - c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo, nonché togliere dall'interno del veicolo, occultare o modificare le tariffe, determinate dal Comune e le condizioni di trasporto
 - e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti;
 - g) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - h) trasportare animali di loro proprietà;
 - i) applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea.
 - m) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea.

Art. 20 - Divieti specifici per l'esercente il servizio taxi

1. Oltre ai divieti di cui all'art.19 all'esercente il servizio taxi è vietato:
 - a) far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
 - c) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "LIBERO";
 - d) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
 - f) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti, fatta salva la loro esplicita richiesta;
 - g) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - h) effettuare durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio
 - i) adibire il veicolo alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello del servizio taxi, salvo l'uso personale fuori servizio.
 - l) caricare l'utenza in prossimità del posteggio e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 21 - Divieti specifici per l'esercente il servizio noleggio con conducente

1. E' vietata la sosta di veicoli adibiti a noleggio con conducente nei posteggi previsti per il servizio taxi, fatto salvo quanto previsto all'art.15, comma 4, e all'art.18, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n.27.

Art. 22 - Avaria del veicolo.

1. Qualora, per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 23 - Mezzi di scorta

1. La sostituzione temporanea di veicoli, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria opportunamente documentata, è consentita per il solo periodo di fermo dei veicoli purché gli stessi abbiano le medesime caratteristiche.

CAPO IV - TARIFFE PER IL SERVIZIO TAXI E N.C.C

Art. 24 - Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale anche con tariffe predeterminate ed omnicomprenditive per alcune tratte
2. Con frequenza biennale sarà valutata la necessità della modifica delle tariffe del servizio taxi da adottarsi mediante deliberazione della Giunta comunale previo parere della Commissione;
3. La tariffe del servizio n.c.c. sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta comunale previo parere della Commissione in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993, tenendo conto dei costi sostenuti per l'erogazione e del livello di qualità del servizio erogato all'utenza.
4. Il corrispettivo del trasporto per il servizio n.c.c. è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dall'autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo in lingua italiana, tedesca, e inglese.
6. Il tassista o il noleggiatore deve dotare il proprio mezzo delle apparecchiature per il pagamento a mezzo POS, (*bancomat e carta di credito*) o altri sistemi. In tal caso sulla vettura dovranno venir apposte, visibili dall'esterno, le vetrofanie dei circuiti convenzionati, nel rispetto del Codice della Strada.
7. L'Amministrazione comunale può promuovere con provvedimento concordato con le associazioni di categoria il servizio di taxi sharing (servizio di condivisione del taxi).
8. Il tariffario taxi sarà pubblicato anche sul sito web istituzionale del Comune di Fiumicello Villa Vicentina nonché presso i posteggi taxi ed in altri luoghi pubblici. Sullo stesso tariffario sarà pubblicizzato l'indirizzo mail ed il numero telefonico dell'Ufficio comunale che si occuperà di ricevere le istanze/reclami provenienti dagli utenti.

Art. 25 - Componenti della tariffa taxi

1. I tassisti titolari di licenza rilasciata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina hanno l'obbligo di applicare le tariffe approvate dalla Giunta comunale in base ai seguenti criteri:
 - a) tariffa multipla per il servizio urbano;
 - b) base chilometrica per il servizio extraurbano (*pari a 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata*);
 - c) tariffa minima, esclusi i supplementi (*comprendente 100 metri di percorso o 60 secondi di fermata*)
 - d) sosta oraria;
 - e) supplemento corsa festiva;

- f) supplemento corsa notturna (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);
 - g) supplemento bagagli (*per ogni bagaglio avente misura eccedente cm.50 in almeno una dimensione*);
 - h) supplemento per animali (*il trasporto dei cani per non vedenti è gratuito*);
 - i) il pedaggio autostradale è a carico dell'utente;
2. I tassisti titolari di licenza taxi hanno l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale e determinate con riferimento agli stimati costi sostenuti per l'erogazione del servizio e tenendo in considerazione anche la variazione del livello di qualità del servizio erogato all'utenza.
 3. E' facoltà in capo ai titolari di licenza taxi di offrire al passeggero variazioni al ribasso dell'importo risultante dal tassametro, e degli eventuali supplementi, e/o forme di abbonamento, anche in relazione a particolari tipologie di utenza.

Art. 26 - Tassametro per il servizio taxi.

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
 2. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato alla conoscenza dell'utente mediante l'esposizione delle tariffe fornite dal Comune.
 3. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche :
 - a) se autovettura funzionare a base multipla (*tempo e percorso*) per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (*con ritorno a vuoto*) non consenta l'inserimento di altre tariffe;
 - c) indicare l'esatto importo in euro;
 - a) essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
- Il tassametro deve altresì essere messo in funzione nel momento in cui il veicolo vengono impegnati in servizio e bloccato non appena siano giunti a destinazione. In particolare il tassametro è azionato:
- a) nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio, in caso di richiesta mediante radio-taxi;
 - b) nel momento della partenza dal posteggio, nel caso di richiesta di servizio mediante chiamata;
 - c) nel momento in cui avviene la richiesta di servizio a vista direttamente al conducente;
4. Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 3. A seguito della suddetta verifica il tassametro è sottoposto a piombatura.
 5. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolata sulla tariffa vigente.

6. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comando di Polizia Locale di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi del comma 4.

Art. 27 - Tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. I titolari delle licenze taxi con autovettura sono obbligati al pagamento delle tasse o canoni per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata, nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito Regolamento comunale per la disciplina dei canoni relativi all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le modalità di determinazione dell'importo del canone, la gestione dei rapporti concessori e la vigilanza sul rispetto degli obblighi dei concessionari spettano al competente Servizio Comunale.
3. Il titolare di licenza taxi che non occupi il posteggio di stazionamento destinato allo svolgimento dell'attività per assenza giustificata o non giustificata, non ha diritto al rimborso della tassa e/o canone pagato.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente che siano autorizzati ad occupare le aree pubbliche in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, sono tenuti al pagamento dell'importo del canone concessorio non ricognitorio, ai sensi dell'art.17, comma 63, della Legge 15/05/1997, n.127, stabilito dall'Amministrazione comunale.
5. Nell'atto di individuazione delle aree pubbliche in cui possono stazionare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente, previsto dall'art. 10 comma 2, verrà stabilito l'importo della tassa/canone che i titolari di tale servizio devono versare per lo stazionamento.
6. Le norma del presente articolo si intende modificata per effetto di sopravvenute modifiche al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .

CAPO V - REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DELLA AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Art. 28 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;

- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.7 della L.R. 5 agosto 1996, n.27 tenuto presso la Camera di Commercio Venezia Giulia;
 - c) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada e dalle leggi speciali in materia;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 29;
 - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (*anche in leasing*) del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - g) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2, dell'art.12, della legge regionale 5 agosto 1996, n.27 e precisamente:
 - (*per i tassisti*) non essere titolari di licenza TAXI o di N.C.C. rilasciata da altro Comune, salvo il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitato con natante.
 - (*per i noleggiatori N.C.C.*) non essere titolari di licenza TAXI rilasciata da altro Comune.
2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo.
 3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 29, per il rilascio della licenza o autorizzazione.
 4. Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. L'autorizzazione/licenza per l'esercizio dell'attività comprende anche l'autorizzazione all'occupazione dell'area.

Art. 29 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
 - a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione del reato o la cancellazione dal casellario giudiziale;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche (*antimafia*), della Legge 13 settembre 1982 n.646 e successive modifiche (*misure di prevenzione di carattere patrimoniale*) e della Legge 12 ottobre 1982 n.726 e successive modifiche (*misure urgenti contro la delinquenza mafiosa*);
 - c) l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;

- d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 09.10.1990, n.309);
- e) l'aver violato negli ultimi tre anni, per più di una volta gli artt.186 e 186bis del Codice della Strada in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 grammi per litro (g/l) oppure l'aver violato negli ultimi tre anni, per più di una volta l'art. 187 del codice della Strada;
- f) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- g) l'essere incorso, nel triennio precedente alla domanda, in provvedimenti di decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni
- h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale.

Art. 30 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni

- 1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c. vengono rilasciate in seguito a pubblico concorso e fino a copertura del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio, determinati ai sensi dell'art. 4, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo.
- 2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo una carenza del numero dei veicoli di cui al comma 1 si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria di durata non superiore a due anni dalla conclusione dell'ultimo concorso.
- 3. Il concorso è bandito dal Servizio comunale competente, previa deliberazione della Giunta comunale.
- 4. Non è riconosciuta la validità delle licenze rilasciate da altri Comuni.
- 5. La licenza o l'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Art. 31 - Contenuti del bando di concorso

- 1. Il bando di concorso, a titolo gratuito o oneroso, deve prevedere:
 - a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione a pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni ;
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e il relativo regime fiscale;
 - d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenze a parità di punteggio;
 - e) criteri di valutazione dei titoli;
 - f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - g) lo schema della domanda di ammissione al concorso.

Art. 32 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione n.c.c. devono essere presentate al Servizio comunale competente, su carta legale, nelle forme di legge;
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale.
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ove consentito:
 - a) dichiarazione di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1996, n.27 tenuto presso la Camera di Commercio Venezia Giulia;
 - b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme;
 - c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - d) certificazione medica attestante l'idoneità al servizio;
 - e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali ostatiche al rilascio dell'autorizzazione;
 - g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad acquistare o comunque avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l'autorizzazione;
 - h) dichiarazione di impegno alla presentazione prima del rilascio della licenza/autorizzazione dell'attestato di frequenza con esito positivo ad un corso di primo soccorso;
 - i) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione, il certificato attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di tassista e di noleggiatore, pena la revoca della licenza o dell'autorizzazione;
 - j) dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c.
4. Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 comma 1, lettere f) e g) e la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 29.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando e qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente

Art. 33 - Esame delle domande, valutazione dei titoli e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il competente ufficio comunale o apposita commissione procede all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel bando, attribuendo un punteggio

a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili.

2. Il Funzionario responsabile, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione ai sensi del presente Regolamento, fatta salva richiesta di proroga per altri 60 giorni nel caso di gravi e comprovati motivi.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, l'ufficio competente procederà all'assegnazione della licenza/autorizzazione al richiedente collocato al posto successivo in graduatoria

Art. 34 - Validità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le licenze sono valide a tempo indeterminato e possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il controllo è effettuato dal Servizio competente attraverso accertamenti d'ufficio e mediante richiesta d'esibizione documentali.
3. L'autorizzazione o la licenza sono revocate in caso di esito negativo dei controlli.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, viene trasmessa all'interessato a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.

Art. 35 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza e dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro due mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo, dandone contestualmente comunicazione al Comune, a pena di decadenza della licenza o dell'autorizzazione.
2. Detto termine può essere prorogato su richiesta dell'interessato ove sia dimostrata la sussistenza di impedimenti non imputabili allo stesso.
3. Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o licenza taxi decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione al Suap del Comune entro 30 giorni.
4. La licenza/autorizzazione rientrerà nel contingente disponibile e verrà riassegnata tramite l'utilizzo delle graduatoria vigente o tramite nuovo bando.

Art. 36 - Figure giuridiche - Conferimento

1. E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione ad uno degli organismi collettivi previsti dall'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1996 n.27, fermo restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento al predetto organismo collettivo dà diritto allo stesso di esercitare una gestione economica collettiva dell'attività autorizzata. Fermo restando che in capo all'organismo collettivo non viene rilasciato alcun titolo cumulativo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è necessario inviare esclusivamente tramite Pec:
 - a) informazione scritta all'Amministrazione comunale, in carta semplice, del conferimento;
 - b) dichiarazione degli estremi di registrazione dell'atto con il quale viene conferita la licenza o l'autorizzazione;
 - c) documentazione attestante il possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti previsti dal Capo V del presente regolamento.
3. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare, sarà riportato in calce la data del conferimento, la ragione sociale, l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento nonché l'eventuale richiesta di recesso. Se la licenza o l'autorizzazione sono state rilasciate in forma telematica, verrà inviata apposita comunicazione che costituisce allegato alla licenza o all'autorizzazione stessa.
4. In caso di recesso dai suddetti organismi, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 37 - Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio n.c.c. sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 7 della L.R. n. 27/1996 tenuto presso la Camera di Commercio Venezia Giulia ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti situazioni:
 - a) sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
 - c) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio ai fini della trasferibilità per atto tra vivi deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle strutture sanitarie territorialmente competenti.
3. Il soggetto che subentra dovrà presentare al SUAP una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (scia), ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990, nella quale dichiarerà di possedere tutti i requisiti e le condizioni previste per l'esercizio dell'attività. La scia costituisce titolo idoneo all'esercizio dell'attività ed al rilascio/aggiornamento della carta di circolazione.
4. Il Servizio comunale competente effettua le opportune verifiche sulla scia nel termine di 60 giorni ed in caso di accertata mancanza di requisiti, adotta i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività comunicandoli alla Motorizzazione per i riflessi sulla carta di circolazione del veicolo.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non sono trascorsi almeno 5 anni dal trasferimento della prima a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 38 - Trasferibilità della licenza per causa di morte del titolare

1. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art.14, comma 2, della L.R. 5 agosto 1996, n.27 fino al raggiungimento dell'età di legge per l'ottenimento della necessaria abilitazione.
2. Il subentro di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art.28.
 3. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 2 vengono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza e dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo che dovrà essere restituito al competente ufficio
 4. Il subentrante o il sostituto, ai sensi del comma 2, deve presentare al SUAP del Comune, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 39 - Sostituzione alla guida dei titolari licenza taxi

- 1 I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 7 della L.R. 27/1996 tenuto dalla Camera di Commercio Venezia Giulia ed in possesso dei requisiti prescritti: da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni cinquanta annui
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi
2. Il titolare di licenza taxi che intende avvalersi del regime della sostituzione previsto dal comma precedente, deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente indicando i motivi della sostituzione, la durata della stessa nonché il nominativo del sostituto.

Art. 40 - Collaborazione familiare

1. La documentazione richiesta ai fini della collaborazione familiare è la seguente:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 7, della L.R. n.27/1996;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti professionali per la conduzione di veicoli, nonché dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a), b) e c), e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 29;
2. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed i requisiti previsti, ne riporta il nulla osta nella licenza o nell'autorizzazione.
3. Il collaboratore familiare per il servizio taxi ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
4. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche, rilasciata dal titolare della licenza o autorizzazione.
5. La non conformità dell'attività della collaborazione familiare all'articolo 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art. 41 - Ferie e sospensione del servizio

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a cinquanta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati da comunicare preventivamente.
2. E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabili di altri 6 per casi di forza maggiore o gravi e circostanziati motivi, quando questa si riferisce all'intero complesso aziendale e risulta segnalata al Registro Imprese della Camera di commercio sede dell'impresa.

CAPO VI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 42 - Sanzioni

1. In caso di violazione del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 della L.R. 05.08.1996, n.27 così come applicabile ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 e specificatamente indicate nell'allegato C.

Art. 43 - Diffida

1. E' soggetto alla diffida da parte dell'Amministrazione Comunale il titolare di licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c., che sia incorso per la seconda volta nell'arco di un anno in sanzioni oppure abbia tenuto i seguenti comportamenti:
 - a) non detenere nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non esercitare con regolarità il servizio;
 - c) non mantenere il veicolo in condizioni di decoro;

- d) non tenere un abbigliamento decoroso nello svolgimento del servizio e non essere curato nella persona;
- e) procurarsi il servizio nel territorio di altri Comuni per il servizio taxi;
- f) fermare il mezzo, interrompere il servizio, deviare di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo informando il cliente riguardo ad ogni deviazione che si rendesse necessaria;
- g) con riferimento al servizio n.c.c., mutare l'indirizzo della rimessa nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione;
- a) applicazione di tariffe diverse da quelle approvate dall'amministrazione comunale.

Art. 44 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione

1. La licenza o l'autorizzazione può essere sospesa dal Funzionario responsabile per un periodo massimo di tre mesi nei seguenti casi, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva:
 - a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b) prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c) violazione dell'art.19, lett. c)
 - d) violazione dell'art.19, lett.g), qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
 - e) violazione dell'art.20, lett.g)
 - f) tenere comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
 - g) fornire testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - h) violazione dell'art.40, comma 4.
2. La licenza o l'autorizzazione è sospesa per un periodo massimo di mesi uno, quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art.43 nell'arco di due anni.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo.

Art. 45 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare di licenza o autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a processo penale per reati dolosi di particolare gravità, l'amministrazione comunale può procedere alla sospensione dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia stata emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 46 - revocaza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dell'ufficio competente dichiara la decadenza della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 35;
 - b) per morte del titolare, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.35 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 38.
2. Qualora sia stata dichiarata la decadenza della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare non potrà richiedere una nuova licenza o autorizzazione per il triennio successivo
 3. La decadenza viene comunicata al competente ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ed alla CCIAA per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

Art. 47 - Revoca della licenza o dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del competente ufficio dispone la revoca della licenza taxi o dell'autorizzazione n.c.c. nei seguenti casi:
 - a) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni salvi i casi di forza maggiore;
 - b) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a tre mesi;
 - c) quando in capo al titolare della licenza o dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti previsti dalla L.R. 05.08.1996, n.27 e dal presente regolamento;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'articolo 44 del presente Regolamento;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa in violazione alle disposizioni contenute all'articolo 29, lett. g) e h) del presente Regolamento;
 - f) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - g) quando in capo al titolare si configuri un impedimento soggettivo di cui all'art.29;
 - h) quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del presente Regolamento
 - i) per violazione dei divieti di cui all'art.28, comma 1, lettere f) e g).
2. Qualora sia stata dichiarata la revoca della licenza o dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il titolare non potrà richiedere una nuova licenza o autorizzazione per il quinquennio successivo.
3. La revoca viene comunicata al competente ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ed alla CCIAA per l'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

CAPO VII - NORME FINALI

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che abroga quelli precedenti, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento

ALLEGATO A

Servizio taxi CON VEICOLO
Targhetta e adesivo previsti dall'art. 5

TARGHETTA



DIMENSIONI: cm.8 x cm.10;

COLORE fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA - TAXI - SERVIZIO PUBBLICO e con le cifre color nero per il numero assegnato

ADESIVO



DIAMETRO cm 8 **COLORE** bianco con caratteri di colore nero per la scritta TAXI e con cifre di colore nero per il numero comunale

ALLEGATO B

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLO TARGA E CONTRASSEGNO PREVISTI DALL'ART. 6

TARGA POSTERIORE

COMUNE DI FIUMICELLO

VILLA VICENTINA



N.C.C. n.

DIMENSIONI: cm.8 x cm.10;

COLORE fondo bianco, con caratteri di colore nero per la scritta COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA e con caratteri di colore nero per la scritta N.C.C., lo stemma del Comune e il numero dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

CONTRASSEGNO

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA

VICENTINA



NOLEGGIO N.

DIMENSIONI: cm.16,5 x cm.7

COLORE fondo bianco, con caratteri di colore nero

ALLEGATO C

SANZIONI RIFERITE AL SERVIZIO TAXI E NCC

NORMA VIOLATA		AMMONTARE SANZIONE		
		MIN	MAX	
Art. 13	<p style="text-align: center;">TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP con veicoli appositamente attrezzati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare veicoli idonei anche al trasporto di carrozzine per i disabili e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. • Non esporre in corrispondenza della relativa porta d'accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del <u>D.P.R. 24 luglio 1996, n.503</u> 	€75,00	€450,00	
Art. 14	effettuare servizio taxi ad itinerari fissi con tariffe ed orari prestabiliti			
Art. 15 MANCATO RISPETTO OBBLIGHI	comma 1, lett. a	Non mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo	€25,00	€150,00
	comma 1, lett. b	Non seguire il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato		
	comma 1, lett. c	Non caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori		
	comma 1, lett. d	Non entrare su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli		
	comma 1, lett. e	Non applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. f	Non compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (<i>soccorso, pubblica sicurezza</i>)		
	comma 1, lett. g	Non tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione, la licenza o l'autorizzazione comunale aggiornati		
	comma 1, lett. h	Non avere, durante il servizio, un abbigliamento decoroso ed essere sempre curati nella persona	€25,00	€150,00

	comma 1 lett. i	Non depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 24 ore dal termine del servizio, salvo cause di forza maggiore, al Comando di Polizia Comunale	€75,00	€450,00
	comma 1, lett. l	Non trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti	€25,00	€150,00
	comma 1 lett. m	Non comunicare, all'ufficio comunale competente, il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica di residenza	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. n	Non comunicare eventuali notifiche relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica		
	comma 1 lett. o	Non osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia		
	Comma 1 lett. p	Non comunicare la sospensione del servizio per ferie, qualora superi i 10 giorni continuativi	€50,00	€300,00
Art. 19 VIOLAZIONE DIVIETI	comma 1 lett. a	<ul style="list-style-type: none"> • fermare il veicolo ed interrompere il servizio senza richiesta dei passeggeri • non fermare il veicolo e non interrompere il servizio nei casi di accertata forza maggiore o pericolo 	€75,00	€450,00
	comma 1, lett. b	fumare o mangiare durante la corsa		
	comma 1	chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o		

	lett. c	pattuiti		
	comma 1 lett. d	togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo, le tariffe e le condizioni di trasporto		
	comma 1, lett. e	ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche		
	comma 1, lett. f	esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme vigenti		
	comma 1 lett. g	usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato		
	comma 1 lett. h	trasportare animali di proprietà		
	comma 1 lett. i	applicare nel veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento		
	comma 1 lett. l	consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea		
Art. 41	comma 1	Non rispettare il limite massimo di 50 giorni di ferie annuali		
Altre violazioni al regolamento			€25,00	€150,00
Svolgimento dell'attività senza licenza/autorizzazione			prevista da art.85 e 86 del <u>Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992</u> Nuovo codice della strada	

SANZIONI RIFERITE AL SERVIZIO TAXI

NORMA VIOLATA			AMMONTARE SANZIONE	
			MIN	MAX
<u>Art.5</u>	comma 2	<p style="text-align: center;">CONTRASSEGNO LUMINOSO CON LA SCRITTA TAXI</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizionato sul tetto se autovettura o in altra parte ben visibile • acceso quando il mezzo è libero e spento quando è occupato • dotati di tassametro 	€25,00	€150,00
	comma 4	<p style="text-align: center;">TARGHETTA CON LA SCRITTA TAXI - SERVIZIO PUBBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizionata sul lato posteriore destro dei veicoli 	€75,00	€450,00
	comma 5	<p style="text-align: center;">TARGHETTA CON LA SCRITTA TAXI - SERVIZIO PUBBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • piombata, a cura del Comando di Polizia Comunale 		
	comma 6	<p style="text-align: center;">TARIFFE e NUMERO LICENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • esposte all'interno dei veicoli in modo visibile • esposizione adesivo riportante il divieto di fumare 	€50,00	€300,00
<u>Art. 9</u>		<p style="text-align: center;">POSTEGGIO STAZIONAMENTO TAXI</p> <p style="text-align: center;">Mancato rispetto svolgimento servizio</p>	€50,00	€300,00
<u>Art.16</u> MANCATO RISPETTO OBBLIGHI	comma 1 lett. a	Non aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi in ambito comunale	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. b	Non prelevare l'utente ovvero iniziare il servizio all'interno del territorio comunale		
	comma 1 lett. c	Non avere il segnale taxi illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dalle piazzole di sosta ed è disponibile		
	comma 1 lett. d	Non essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico in prossimità del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate	€25,00	€150,00

	comma 1 lett. e	Non richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune Non dare comunicazione all'utente dei supplementi previsti per la corsa	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. f	Non rispettare gli eventuali turni di servizio assegnati e gli orari prescelti		
	comma 1 lett. g	effettuare la corsa richiesta tramite chiamata alla colonnina telefonica non rispettando l'ordine di arrivo presso il punto di stazionamento	€50,00	€300,00
Art. 20 VIOLAZIONE DIVIETI	comma 1 lett. a	far salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento	€25,00	€150,00
	comma 1 lett. d	provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. e	accettare prenotazioni in qualsiasi forma		
	comma 1 lett. f	sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti, fatta salva la loro esplicita richiesta	€25,00	€150,00
	comma 1 lett. g	iniziare il servizio nel territorio di altro Comune	€75,00	€450,00
	comma 1 lett. h	effettuare durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio		
	comma 1 lett. i	adibire il veicolo alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti o qualsiasi altro uso diverso da quello del servizio	€50,00	€300,00
	comma 1 lett. l	caricare l'utenza in prossimità del posteggio e/o a vista qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso		

SANZIONI RIFERITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

NORMA VIOLATA			AMMONTARE SANZIONE	
			MIN	MAX
<u>Art.7</u>		Mancato rispetto tipo e dotazioni dei veicoli da adibire al servizio	€75,00	€450,00
Art. 10	comma 1	Mancato rispetto di stazionamento delle autovetture all'interno della rimessa		
Art. 17 MANCATO RISPETTO OBBLIGHI	comma 1 lett. a	Non effettuare le prenotazioni presso le rispettive rimesse		
	comma 1 lett. b	non rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (<i>luogo ed ora convenuti</i>)		
	comma 1 lett. c	Non comunicare entro 15 giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa		
	comma 1 lett. d	Non riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto		
Art. 21 VIOLAZIONE DIVIETI		sostare nei posteggi di stazionamento previsti per il servizio taxi		